

## **“COLLEGATO LAVORO”: LE NOVITA’ SUL PUBBLICO IMPIEGO**

**RINVIATO ALLE CAMERE IL 30 MARZO 2010 DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL “COLLEGATO LAVORO” MODIFICATO, HA SUPERATO L’ESAME DEL PARLAMENTO.**

**IL 19 OTTOBRE, LA CAMERA HA INFATTI DATO IL VIA LIBERA DEFINITIVO AL PROVVEDIMENTO, LICENZIANDO SENZA ULTERIORI MODIFICHE IL TESTO APPROVATO DAL SENATO IL 29 SETTEMBRE**

### ***Articolo 21 - pari opportunità, mobbing***

Vengono introdotte modifiche all’art. 1 del d.lgs. 165/2001, tra cui l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori il rispetto delle pari opportunità e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Previsto anche l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, eliminando ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

Inoltre, entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge ciascuna amministrazione dovrà costituire al proprio interno il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” con compiti “consultivi, propositivi e di verifica”, che sostituirà il Comitato Pari opportunità e il Comitato paritetico sul «*mobbing*» (organismi partecipativi istituiti dalla contrattazione collettiva durante la tornata 2002-2005). Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge la Funzione Pubblica emanerà una direttiva contenente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei nuovi Comitati Unici, la cui attività sarà finanziata dalle amministrazioni. La mancata costituzione dei Comitati Unici comporterà la responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale.

### ***Articolo 23 - congedi, aspettative, permessi***

Delega al governo ad adottare entro 6 mesi uno o più decreti legislativi finalizzati al “riordino” della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi “comunque denominati” (ivi inclusi, quindi, anche i permessi sindacali), con l’obiettivo di uniformare le norme tra settore pubblico e settore privato.

### ***Articolo 24 - portatori di handicap***

Modificati alcuni punti dell’art. 33 della legge n.104 del 1992 (permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità):

- la fruizione dei permessi è limitata ai coniugi, parenti o affini **entro il secondo grado**, tranne il caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere

abbiano superato i 65 anni o siano deceduti o mancanti, o siano anche loro affetti da grave disabilità.

- viene reso esplicito il divieto (già vigente, però, nei fatti, per effetto delle numerose norme interpretative susseguitesi nel corso degli anni) di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di assistere la stessa persona (tranne il caso di assistenza a figli con handicap grave).

- il diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio viene trasformato nel

diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere;

Viene inoltre introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare alla Funzione Pubblica entro il 31 marzo di ogni anno i nominativi dei dipendenti che fruiscono dei permessi di cui all'art. 33 della L. 104, nonché delle persone assistite e del grado di parentela.